

SELEZIONE DELLA STAMPA
GIURIDICO-AMMINISTRATIVA

Aprile 2011

INDICE

	Pag.
Patrizia ANDREOZZI – Misurazione della <i>performance</i> e confronti con la “nuova” pubblica amministrazione (<i>Rivista amministrativa della Repubblica Italiana</i> , 2010 / 5-6).	7

La “declinazione” del settore pubblico, alla luce dei principi enucleati nella legge delega n.150/2009 e nel successivo decreto legislativo non avviene più con i parametri del diritto privato. Non è in crisi il ruolo primario assegnato dalla legge alla contrattazione collettiva, ma si avverte una battuta d'arresto riguardo al processo di complessiva omologazione dei rapporti di lavoro delle pp.aa. alle logiche dell'organizzazione e regolamentazione del lavoro nell'ambito delle imprese private. Nel decreto che si commenta, viene messo in evidenza che anche se la legge delega esorta sul piano della convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quello del settore privato, il legislatore introduce un freno all'autonomia negoziale delle parti ed alla liberalizzazione in senso privatistico della gestione delle risorse umane delle pp.aa.

Ciro SILVESTRO – Fabrizio SILERI – Dirigenti esterni e *spoils system* (*Giornale di diritto amministrativo*, 2009 / 1).

26

La norma, stabilendo che gli incarichi esterni non potranno aver durata superiore a quella del governo, durante il quale è avvenuta la nomina, stigmatizza il carattere tendenzialmente fiduciario di tutti i casi di attribuzione di incarichi di direzione a soggetti individuati al di fuori della dirigenza di ruolo. Nelle amministrazioni statali, con riferimento agli incarichi dirigenziali di seconda fascia conferiti ad esterni, però, il legame di fiduciarità politica è in realtà del tutto indiretto. Infatti, anche per quanto riguarda il personale esterno, almeno formalmente, la competenza del conferimento degli incarichi dirigenziali non generali spetta alla dirigenza generale e non all'autorità politica.

Ennio Antonio APICELLA – Conferme e novità in tema di conferimento di incarichi dirigenziali dopo la "riforma Brunetta" (*Il foro amministrativo – C.d.S.*, 2010 / 6).

40

In precedenza, i criteri di conferimento degli incarichi erano fissati dalla legge in termini abbastanza generici, tanto che nei limiti dei criteri indicati, si riteneva che le amministrazioni fossero libere di fissare autonomamente un proprio corpus di regole valutative, attraverso atti generali. La "riforma Brunetta", pur innovando sensibilmente il regime e la responsabilità dirigenziale, sia sotto il profilo della condotta che delle misure sanzionatorie, riguardo all'elemento soggettivo ribadisce che il mancato raggiungimento degli obiettivi e l'inosservanza delle direttive devono essere "imputabili" al dirigente: sembra il definitivo tramonto della configurazione della responsabilità "di risultato" come una sorta di responsabilità oggettiva, prospettata da una parte della dottrina ed accolta anche dalla Corte di Cassazione.

Maura MATTALIA – Il *Project financing* come strumento di partenariato pubblico privato (*Il foro amministrativo – C.d.S., 2010 / 6*).

55

Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sull'istituto del project financing, riaffermando che resta presupposto essenziale il preventivo inserimento dell'opera da affidarsi mediante finanza di progetto nei programmi dell'Amministrazione appaltante, sia che si tratti di opera strategica, sia che si tratti di opera ordinaria. In assenza di tale presupposto, non sussiste alcun obbligo della p.a appaltante di valutare la proposta avanzata ad un operatore economico. La recente modifica del Codice dei contratti pubblici disciplina la possibilità riconosciuta in capo ai privati di presentare proposte relative a lavori non inseriti nella programmazione annuale o triennale. L'amministrazione aggiudicatrice ha ora l'obbligo di valutare le proposte ricevute entro sei mesi e dare riscontro al privato. La legge non stabilisce, però, quali siano i criteri da seguire per stabilire se il progetto presentato sia o meno di "pubblico interesse".

Carla SPINELLI – Buona amministrazione, efficienza organizzativa e produttività del lavoro: poteri e responsabilità del dirigente pubblico (*Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2009 / 6*).

82

Le capacità manageriali del dirigente pubblico trovano espressione laddove la disciplina pubblicistica lascia spazio a quella privatistica nella disciplina dell'organizzazione delle amministrazioni. Nell'area dell'organizzazione e della gestione dei singoli rapporti di lavoro, l'agire dell'Amministrazione ha acquisito una nuova dimensione rappresentata dalla autodeterminazione degli scopi della propria attività. La peculiarità dell'autonomia privatistica, infatti, è rappresentata dalla determinazione autonoma degli obiettivi da perseguire nella propria azione, per cui il dirigente pubblico, quando agisce in veste di datore di lavoro, opera con poteri privatistici, "che mirano a soddisfare un interesse interno ed egoistico

(l'interesse organizzativo del soggetto datoriale) e non un interesse esterno e generale".

Vincenzo ZENO-ZENCOVICH– L'informazione finanziaria fra regolazione dei mercati e disciplina dell'attività giornalistica (*Analisi giuridica dell'economia, 2006 / 2*).

94

In questa sede viene messo in risalto come sia stata introdotta una disciplina speciale dell'informazione finanziaria che si applica non solo ai soggetti che istituzionalmente sono parte del mercato (emittenti, intermediari, etc.) ma anche agli organi di informazione che, dall'esterno, dovrebbero riferire l'andamento. Il giornalista che trae direttamente o indirettamente vantaggio dalla diffusione delle notizie è soggetto alle medesime regole degli emittenti e degli intermediari. Se poi si consideri che assai spesso il giornalista è animato, nella selezione delle notizie e nella modalità della loro divulgazione da interessi extra-professionali è chiara la diversità di regime giuridico.

Carlo BASEGGIO – La concorrenza negli appalti pubblici e la natura dei partecipanti nel diritto vigente (*Il foro amministrativo – T.A.R., 2010 / 3*).

102

Risultano errate quelle tendenze degli operatori interni a restringere la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici di determinati soggetti per il solo fatto che non perseguono scopo di lucro. Tali penalizzazioni, in particolare nel settore della ricerca, appaiono oltre che ingiustificate sotto il profilo giuridico, anche dannose per il sistema nel suo complesso. L'aprioristica esclusione di università e di enti di ricerca, siano essi pubblici o gestiti da privati privi di scopo di lucro) dal mercato degli appalti pubblici, concorrenti potenzialmente molto validi, non garantisce che le stazioni appaltanti si aggiudichino un contratto alle migliori condizioni tecniche ed economiche.